

Codice A1103A

D.D. 18 marzo 2026, n. 213

Attivazione servizi di incasso SEPADD e SEDA BASE e del servizio di Electronic Banking UNIWEB 2.0 PLUS per la riscossione della tassa automobilistica. Attuazione dell'art. 11 della L.R. 3/2/2026 n. 2 art. 11.



ATTO DD 213/A1103A/2026

DEL 18/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Attivazione servizi di incasso SEPADD e SEDA BASE e del servizio di Electronic Banking UNIWEB 2.0 PLUS per la riscossione della tassa automobilistica. Attuazione dell'art. 11 della L.R. 3/2/2026 n. 2 art. 11

Premesso che,

- L'Art. 4 della L.R. n. 26 del 29 novembre 2024 prevede la digitalizzazione dei processi inerenti le entrate tributarie integrando le piattaforme regionali con quelle nazionali, in attuazione dei principi di trasparenza e accessibilità delle informazioni tra le parti interessate e favorisce i pagamenti dei tributi regionali, anche con strumenti digitali, in attuazione dell' articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7.
- Con determinazione dirigenziale del settore ragioneria n. 672/A1102A/2025 del 12 giugno 2025, sono stati definiti i costi sostenuti dall' Amministrazione regionale per l'attivazione dei servizi di incasso SEPADD e SEDA BASE e del servizio di Electronic Banking UNIWEB 2.0 PLUS per la tassa automobilistica e le altre entrate regionali.
- Con determinazione dirigenziale n. 705/A1103A/2025 del 26 giugno 2025, sono stati stabiliti i criteri di delega allo svolgimento dell'attività di gestione della domiciliazione bancaria al Settore A1103A , nei limiti della trasmissione dei flussi di cassa SEPADD e SEDA creditore. Il tutto mediante la procedura del tesoriere Uniweb.
- L'art. 11 della L.R. 3 febbraio 2026 modificando l' art. 2 della legge regionale 23/2003 prevede che:
 - per i pagamenti da effettuare mediante domiciliazione bancaria riferiti a periodi d'imposta successivi all'anno 2025, la tassa automobilistica sia ridotta del 5 per cento rispetto alla vigente tariffa ordinaria indicata nel tariffario regionale delle tasse automobilistiche.
 - La domiciliazione bancaria non sia consentita per un parco veicolare superiore a 10 veicoli appartenenti allo stesso soggetto alla data della richiesta di adesione al servizio.
 - Il superamento di tale limite, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, determina la decadenza dal beneficio, con revoca d'ufficio del mandato per domiciliazione dal periodo d'imposta successivo.
 - Per l'espletamento delle attività a supporto della domiciliazione bancaria, la Regione si avvale del

servizio reso dall'istituto tesoriere regionale.

Infine, con provvedimento del dirigente competente per materia sono definite le modalità applicative e gestionali per l'attuazione delle disposizioni della succitata norma.

Preso atto delle succitate premesse,

con la presente determinazione si intende definire le modalità applicative e gestionale per l'attuazione della domiciliazione bancaria in tema di pagamento della tassa automobilistica regionale (imposta che prevede oltre 3 milioni di contribuenti).

La Regione in un contesto di gestione attività tributaria di sinergia con il cittadino prima di procedere alla riscossione coattiva con applicazione di sanzioni ed interessi attua un'intensa campagna preventiva di sensibilizzazione con invii cartacei e digitali di preavvisi di scadenza e avvisi bonari in assenza di pagamenti nei termini. Tutto questo ha ovviamente un costo gestionale, rapportato al numero dei soggetti passivi del tributo.

La domiciliazione bancaria garantisce invece pagamenti sempre puntuali all'ente e offre al cittadino comodità totale grazie all'automatizzazione delle operazioni, riduce inoltre i costi amministrativi legati ai solleciti e recuperi crediti, ottimizzando tempo e risorse.

In particolare nella domiciliazione bancaria delle persone fisiche o giuridiche con NON più di 10 veicoli intestati all'annosi prevede operativamente che:

- il cittadino/contribuente, a cui principalmente è rivolta la manovra considerato che esiste invece già una procedura peer le grandi utenze delle persone giuridiche del settore automobilistico, dovrà:

- accedere al portale della tassa automobilistica utilizzando le proprie credenziali digitali;

- al primo accesso gli verrà richiesto di indicare un indirizzo mail valido che sarà autorizzato per tutte le comunicazioni relative al servizio;

- dopo aver confermato l'indirizzo mail, presentare la richiesta di domiciliazione, scegliendo il veicolo interessato ed indicando il conto corrente sul quale desidera che venga addebitato l'importo relativo alla tassa automobilistica;

- indicare se il pagamento della tassa automobilistica lo intenda pagare per un veicolo intestato a lui o altra persona. In questo caso la richiesta dovrà essere successivamente autorizzata dal proprietario del veicolo per la quale è stata richiesta la domiciliazione bancaria.

- dalla data di richiesta di domiciliazione alla data di addebito sul proprio conto corrente saranno necessari circa sessanta giorni di lavorazione prima che venga autorizzato il primo addebito;

- prima dell'addebito il cittadino/contribuente riceverà un avviso con importo e data di pagamento e che solo successivamente al buon esito del' addebito otterrà la ricevuta di pagamento;

- preso atto che in caso di mancato addebito, il cittadino/contribuente riceverà una comunicazione in cui verrà invitato ad utilizzare i canali tradizionali per effettuare il pagamento;

- decadenza dal diritto della domiciliazione bancaria dall'anno successivo se il soggetto passivo d'imposta ha più di 10 veicoli intestati al 31/12/2025

Attestata le regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'articolo 17 del capo III della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la dgr n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;
- la dgr n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati B, D della dgr n. 125546 del 29 agosto 2017;
- la dgr n. 11 del 21 dicembre 2023, approvazione del Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta Regionale);
- la dgr n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n.13361.";
- Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13.;
- D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";

determina

1. Per le motivazioni meglio espresse in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e in attuazione del disposto normativo di cui all'art. 11 della legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2026 di attivare dal mese di aprile 2026 l'operatività digitale dello strumento dell'Addebito Diretto Sepa SDD (c.d. domiciliazione bancaria) per la riscossione della tassa automobilistica regionale.

2. Di dare atto che la domiciliazione bancaria è ammessa solo per un massimo di 10 veicoli per soggetto alla data della richiesta.

3. Di dare atto che la tassa automobilistica viene ridotta del 5% rispetto alla tariffa ordinaria regionale.

4. Di dare atto che, in base alle determinazioni richiamate in premessa sui costi gestionali, viene addebitato un euro per ogni veicolo quale costo di commissione dell'addebito diretto sepa (SDD), applicabile solo se l'attivazione vada a buon fine.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti